

**DELIBERAZIONE 15 MARZO 2012
90/2012/R/GAS**

**PROROGA DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI, RELATIVI AGLI
AMMONTARI DI COMPENSAZIONE (BONUS GAS), RIFERITI AI CONSUMI DI COMPETENZA
DELL'ANNO 2010**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2011, ARG/gas 139/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11 (di seguito: deliberazione GOP 55/11).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 21.1, dell'Allegato A, alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che ciascuna impresa distributrice di gas naturale comunichi all'Autorità, entro il 30 novembre di ciascun anno, secondo modalità definite dagli uffici dell'Autorità:
 - l'ammontare delle compensazioni erogate a ciascun venditore, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente;
 - il numero di punti di riconsegna interessati dall'agevolazione, distinto per tipologia di appartenenza, di cui al comma 2.3 del TIVG, con riferimento alle compensazioni validate con decorrenza nell'anno solare precedente;
- il comma 21.2, dell'Allegato A, alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che ciascun venditore di gas naturale, con riferimento alla fatturazione riferita ai consumi di competenza dell'anno solare precedente, comunichi all'Autorità, entro il 30 novembre di ciascun anno, secondo modalità definite dagli uffici dell'Autorità, l'ammontare delle compensazioni ricevute da ciascuna impresa distributrice e trasferite ai clienti finali;

- il termine per le comunicazioni, di cui ai commi 21.1 e 21.2, dell'Allegato A, previsto dalla deliberazione ARG/gas 88/09, è il 30 novembre 2011;
- la fase di analisi tecnica, funzionale allo sviluppo di un sistema di comunicazione di dati *on line*, ha evidenziato come, per il primo anno di avvio della raccolta dati in oggetto, i tempi di realizzazione del sistema non sono risultati compatibili con i termini previsti dai commi 21.1 e 21.2, dell'Allegato A, alla deliberazione ARG/gas 88/09 e pertanto, con deliberazione ARG gas 139/11, tali termini sono stati prorogati al 31 marzo 2012;
- la deliberazione GOP 55/11, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuova struttura organizzativa dell'Autorità, in vigore dal 1 gennaio 2012, prevede che la Direzione Consumatori e Utenti curi, con il supporto di della Direzione Infrastrutture Energia Elettrica e Gas per gli aspetti tariffari, l'aggiornamento e l'attuazione, da parte dei soggetti coinvolti, della regolazione per clienti in condizioni di disagio economico e fisico e predispone le verifiche sull'effettivo riconoscimento dei bonus sociali;
- sono in corso le necessarie attività di predisposizione e verifica del funzionamento del sistema comunicazione di dati *on-line*, per garantire una raccolta dati organica e standardizzata per ridurre, da un lato i tempi da parte delle imprese tenute alla comunicazione dei dati e, dall'altro, facilitare le successive attività di analisi e verifica dell'Autorità sull'effettivo riconoscimento dei bonus sociali, anche in relazione ad alcuni aspetti specifici relativi alla comunicazione dei dati, che sono stati segnalati nel mese di febbraio 2012 da alcuni operatori.

RITENUTO CHE :

- i tempi tecnici di sviluppo definitivo del sistema non sono compatibili con il termine del 31 marzo 2012, anche per la necessità di valutare alcuni aspetti specifici relativi alla comunicazione dei dati, che sono stati segnalati nel mese di febbraio 2012 da alcuni operatori;
- sia opportuno prorogare conseguentemente al 31 maggio 2012 il termine, di cui ai commi 21.1 e 21.2, dell'Allegato A, alla deliberazione ARG/gas 88/09, per l'invio dei dati di competenza dell'anno 2010

DELIBERA

1. di prorogare ulteriormente al 31 maggio 2012 il termine, di cui ai commi 21.1 e 21.2, dell'Allegato A, alla deliberazione ARG/gas 88/09, per l'invio dei dati relativi agli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas erogati e ricevuti con riferimento ai consumi di competenza dell'anno 2010.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

15 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni